



# **UNIVERSITÀ degli STUDI di MESSINA**

## **Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali**

### **CORSO di LAUREA in “ORTOTTICA E ASSISTENZA OFTALMOLOGICA”**

#### **Regolamento Didattico**

**Coorte 2017/2018**

#### **SOMMARIO**

- Articolo 1. Premessa e contenuto
  - Articolo 2. Obiettivi formativi
  - Articolo 3. Ammissione al Corso di Laurea
  - Articolo 4. Organi del Corso di Laurea
  - Articolo 5. Crediti Formativi Universitari (CFU)
  - Articolo 6. Orientamento
  - Articolo 7. Tutorato
  - Articolo 8. Ordinamento didattico
  - Articolo 9. Coordinatore di Corso Integrato
  - Articolo 10. Attività formative
  - Articolo 11. Tirocinio
  - Articolo 12. Attività didattica opzionale
  - Articolo 13. Altre attività formative
  - Articolo 14. Apprendimento autonomo
  - Articolo 15. Obbligo di frequenza
  - Articolo 16. Studenti non impegnati a tempo pieno
  - Articolo 17. Verifica dell'apprendimento e acquisizione dei CFU, Propedeuticità
  - Articolo 18. Sbarramenti
  - Articolo 19. Attività formative per la preparazione della prova finale
  - Articolo 20. Esame di Laurea
  - Articolo 21. Riconoscimento degli studi compiuti presso altre sedi o altri corsi di studio
  - Articolo 22. Riconoscimento della laurea in Ortottica e Assistenza oftalmologica conseguita presso Università estere
  - Articolo 23. Valutazione dell'efficienza e dell'efficacia della didattica
  - Articolo 24. Formazione pedagogica del Personale docente
  - Articolo 25. Sito Web
  - Articolo 26. Diploma Supplementari
  - Articolo 27. Norme transitorie
  - Articolo 28. Norme finali
-

---

## **Articolo 1. Premessa e contenuto**

Il Corso di Laurea in Ortottica e Assistenza Oftalmologica, attivato presso il Dipartimento di Scienze Sperimentali Medico-Chirurgiche Specialistiche e Odontostomatologiche ha durata triennale e rilascia il titolo di Laurea in Ortottica e Assistente di Oftalmologia (Classe 2 \_ L/SNT2).

Il presente Regolamento didattico delinea gli aspetti organizzativi del Corso, secondo il relativo ordinamento, quale definito nella Parte seconda del Regolamento Didattico di Ateneo, nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti.

Il presente Regolamento, anche al fine di migliorare la trasparenza e la compatibilità dell'offerta formativa, disciplina:

- a) gli obiettivi formativi specifici, includendo un quadro delle conoscenze e delle competenze e abilità da acquisire e indicando i profili professionali di riferimento;
- b) gli eventuali curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
- c) i requisiti per l'ammissione;
- d) l'elenco degli insegnamenti con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e articolazione in moduli;
- e) i crediti assegnati ad ogni insegnamento e le eventuali propedeuticità;
- f) la tipologia delle forme didattiche adottate, anche a distanza, e le modalità della verifica della preparazione;
- g) le attività a scelta dello studente ed i relativi crediti;
- h) le altre attività formative previste ed i relativi crediti;
- i) le modalità di verifica della conoscenza della lingua straniera e i relativi crediti;
- l) le modalità di verifica di altre competenze richieste e i relativi crediti;
- m) le modalità di verifica dei risultati degli stages, dei tirocini e dei periodi di studio all'estero ed i relativi crediti;
- n) i crediti assegnati per la preparazione della prova finale, le caratteristiche della prova medesima e della relativa attività formativa personale;
- o) gli eventuali obblighi degli studenti;
- p) le modalità per l'eventuale trasferimento da altri Corsi di Studio;
- q) le forme di verifica di crediti acquisiti e gli esami integrativi da sostenere su singoli insegnamenti qualora ne siano obsoleti i contenuti culturali e professionali.

## **Articolo 2. Obiettivi formativi**

### **Obiettivi formativi qualificanti della classe: L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione**

I laureati nella classe, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi della legge 26 febbraio 1999, n. 42 e ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, sono i professionisti sanitari il cui campo proprio di attività e responsabilità è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi universitari e di formazione postbase nonché degli specifici codici deontologici. I laureati nella classe delle professioni sanitarie dell'area della Riabilitazione svolgono, con titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettività, attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a

procedure di valutazione funzionale, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti l'individuazione delle figure e dei relativi profili professionali definiti con decreto del Ministro della Sanità.

I laureati della classe sono dotati di un'adeguata preparazione nelle discipline di base, tale da consentire loro la migliore comprensione dei più rilevanti elementi che sono alla base dei processi patologici sui quali si focalizza il loro intervento riabilitativo e/o terapeutico in età evolutiva, adulta e geriatrica. Devono inoltre saper utilizzare almeno una lingua dell'Unione europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali.

Le strutture didattiche devono pertanto individuare e costruire altrettanti percorsi formativi atti alla realizzazione delle diverse figure di laureati funzionali ai profili professionali dai decreti del Ministero della Sanità.

Le strutture didattiche individuano a tal fine, mediante l'opportuna selezione degli ambiti disciplinari delle attività formative caratterizzanti, con particolare riguardo ai settori scientifico disciplinari professionalizzanti, gli specifici percorsi formativi delle professioni sanitarie ricomprese nella classe.

In particolare, i laureati nella classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le competenze professionali di seguito indicate e specificate riguardo ai singoli profili identificati con provvedimenti della competente autorità ministeriale.

Il raggiungimento delle competenze professionali si attua attraverso una formazione teorica e pratica che includa anche l'acquisizione di competenze comportamentali e relazionali che venga conseguita nel contesto lavorativo specifico di ogni profilo, così da garantire, al termine del percorso formativo, la piena padronanza di tutte le necessarie competenze e la loro immediata spendibilità nell'ambiente di lavoro.

Particolare rilievo, come parte integrante e qualificante della formazione professionale, riveste l'attività formativa pratica e di tirocinio clinico, svolta con almeno 60 CFU con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente assegnati, coordinata da un docente appartenente al più elevato livello formativo previsto per ciascun specifico profilo professionale e corrispondente alle norme definite a livello europeo ove esistenti.

**I laureati della classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le competenze previste dagli specifici profili professionali.**

In particolare:

**Nell'ambito della professione sanitaria dell'ortottista e assistente di oftalmologia, i laureati sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanità 14 settembre 1994, n. 743 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero trattano i disturbi motori (strabismi) e sensoriali della visione ed effettuano le tecniche di semeiologia strumentale-oftalmologica.**

**I laureati in ortottica e assistenza oftalmologica sono responsabili dell'organizzazione, della pianificazione e della qualità degli atti professionali svolti nell'ambito delle loro mansioni; svolgono la loro attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.**

**Negli ordinamenti didattici delle classi di laurea deve essere prevista l'attività didattica in materia di radioprotezione secondo i contenuti di cui all'allegato IV del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187.**

Negli ordinamenti didattici devono essere previste le attività formative di cui all'art. 10, comma 5, lettere a), c), d), e) del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, con un numero di CFU rispettivamente di: 6 a scelta dello studente; 9 per la prova finale e per la lingua inglese; 6 per le altre attività quali l'informatica, attività seminariali, ecc. e 3 per i laboratori professionali dello specifico SSD del profilo; infine 60 CFU sono riservati per il tirocinio formativo nello specifico profilo professionale.

#### Criteria seguiti nella trasformazione del corso da ordinamento 509 a 270

##### (DM 31 Ottobre 2007, n. 544, allegato C)

L'adeguamento della Laurea in ortottica ed Assistenza Oftalmologica, richiesto dalla nuova normativa, ripropone il presidente del corso di Laurea apportandovi tuttavia rilevanti variazioni finalizzate ad una migliore distribuzione dei diversi insegnamenti, ad una razionalizzazione dei contenuti professionalizzanti, ad una ridefinizione degli insegnamenti affini e integrativi. Ciò ha consentito una consistente riduzione dei Settori Scientifico-Disciplinari (MED/30) assegnando maggiore spazio alle attività interdisciplinari e cliniche meglio raccordandole alle attività caratterizzanti, con particolare riferimento alle Scienze tecniche mediche applicate (MED/50). I CFU dei diversi insegnamenti sono stati resi più omogenei ed è stato ridotto il numero dei moduli dei singoli insegnamenti. Il laureato in Ortottica e Assistenza Oftalmologica deve raggiungere le competenze previste dallo specifico profilo professionale dell'Ortottista operatore sanitario cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della Sanità del 14 settembre 1994, n. 743 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare esso deve essere in grado di svolgere la propria attività nella prevenzione e nel trattamento riabilitativo delle patologie della motilità oculare, in età evolutiva, adulta e geriatrica. L'Ortottista assistente in oftalmologia deve poter elaborare, anche in equipe multidisciplinare, il bilancio ortottico, volto all'individuazione ed al superamento del bisogno di salute del paziente. L'ortottista assistente in oftalmologia pratica autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale, utilizzando terapie ortottiche nel trattamento dei disturbi motori e sensoriali della visione binoculare, effettuando tecniche di semeiologia strumentale oftalmologica, L'ortottista -assistente in oftalmologia svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero professionale, deve essere inoltre in grado di svolgere attività di studio, didattica e consulenza professionale, nei servizi sanitari ed in quelli dove si richiedono le specifiche competenze professionali; verifica, infine, le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale. Il laureato deve, inoltre, saper prendere decisioni in coerenza con le dimensioni legali, etiche e deontologiche che regolano l'organizzazione sanitaria e la responsabilità sanitaria, saper realizzare interventi di educazione, prevenzione e terapia. Il raggiungimento delle competenze professionali, nel corso del percorso formativo, si attua attraverso una formazione teorica e pratica.

L'attività di tirocinio viene svolta presso strutture di degenza, day-hospital, ambulatori presso la sede del CdL ed è integrata da altre attività socio-sanitarie presso strutture pubbliche e private in Convenzione con L'Università, per raggiungere la piena padronanza di tutte le necessarie competenze per lo svolgimento della attività presso di cui sopra. L'attività di tirocinio è svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente assegnati, coordinata da un Docente appartenente al più elevato livello formativo previsto per ciascun profilo professionale e corrispondente alle norme definite a

livello europeo ove esistenti. La durata del Corso di Laurea in Ortottica Assistenza oftalmologica è di tre anni. Lo Studente è impegnato a tempo pieno al fine di conseguire 60 crediti per anno di corso, per un totale di 180 crediti, corrispondenti a 1500 ore di lavoro annue complessive. Il lavoro di apprendimento universitario viene misurato in CFU (crediti formativi universitari). A ciascun CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 5, del vigente Regolamento Didattico di Ateneo, il carico didattico corrispondente ad 1 CFU è pari a otto ore di didattica frontale per le lezioni, nonché a 12 ore per il tirocinio e le attività di laboratorio. Non possono essere previste attività formative di qualsiasi tipo senza il corrispondente riconoscimento di CFU.

I crediti assegnati a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo superamento dell'esame ovvero a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze acquisite, in ragione della tipologia di attività formativa espletata.

Le predette attività formative sono impartite: i) negli ambiti disciplinari di base previsti per la Classe di appartenenza del Corso; II) negli ambiti disciplinari caratterizzanti la Classe; III) negli ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli di base e caratterizzanti. Sono previste attività autonomamente scelte dallo studente, attività per la preparazione della prova finale, attività attinenti la conoscenza della lingua straniera, attività formative di stage.

L'offerta didattica, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative con l'indicazione dei corrispondenti CFU e l'articolazione in moduli, sono riportati nel Manifesto degli Studi vigente.

### **Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio(DM16/03/2007, art.3 comma 7)**

#### **Capacità di apprendimento (learning skills)**

I laureati in Ortottica ed Assistenza Oftalmologica devono:

- apprendere le conoscenze necessarie per la comprensione dei fenomeni biologici dei principali meccanismi di funzionamento di organi ed apparati, con particolare riguardo a quelli coinvolti nella funzione visiva;
- conoscere e comprendere l'influenza dell'ereditarietà e dei fenomeni fisiologici, anche in correlazione con le dimensioni psicologiche, sociali ed ambientali della malattia;
- conoscere e comprendere le basi fisiologiche della visione, della motilità oculare e delle funzioni dell'apparato visivo;
- conoscere e comprendere i fondamenti della fisiopatologia applicabili alle diverse situazioni cliniche, anche in relazione a parametri diagnostici;
- conoscere e comprendere discipline informatiche e linguistiche, con particolare approfondimento della lingua inglese per poter studiare la letteratura scientifica, sia *on line* che su carta;
- conoscere e comprendere aspetti psicologici ed umani per interpretare i comportamenti individuali e di gruppo, normali e patologici;
- conoscere i principi e le norme relativi all'igiene, alla prevenzione ed al controllo delle infezioni;
- conoscere le norme deontologiche, giuridiche e medico-legali connesse con l'esercizio dell'attività professionale;

- conoscere le norme e le pratiche atte a mantenere e promuovere la salute negli ambienti di lavoro.

#### **Capacità di applicare conoscenza e comprensione (*applying knowledge and understanding*)**

I laureati del Corso di Laurea in Ortottica e Assistenza Oftalmologica devono aver compreso ed applicare:

- le conoscenze acquisite dei principi e delle norme che definiscono il proprio campo di attività e di responsabilità, all'analisi dei problemi di salute della comunità, trovando le risposte ai principali bisogni dei cittadini;

- i principi culturali e professionali di base, che orientano un approccio integrato nei confronti della persona assistita e della collettività;

- modelli teorici e di ruolo all'interno del processo di assistenza, per facilitare la crescita, lo sviluppo e l'adattamento al fine di promuovere, mantenere e recuperare la salute dei cittadini;

- i risultati della ricerca alla pratica professionale e collegare i processi di ricerca allo sviluppo teorico della disciplina in ortottica e assistenza oftalmologica;

- una valutazione completa e sistematica dei bisogni di assistenza del singolo individuo e della collettività.

#### **Autonomia di giudizio (*making judgements*)**

I laureati del Corso di Laurea in Ortottica e Assistenza oftalmologica devono dimostrare autonomia di giudizio:

- attraverso il raggiungimento di un livello di autonomia professionale, decisionale ed operativa;

- identificando e valutando criticamente i bisogni di assistenza della persona affetta da strabismo o da deficit visivo, formulando i relativi obiettivi;

- riconoscendo le principali alterazioni del comportamento e dei vissuti soggettivi;

- affrontando con responsabilità le problematiche etiche e deontologiche nella cura e nell'assistenza delle persone;

- gestendo programmi di recupero per quanto concerne il deficit visivo;

- fornendo assistenza alla famiglia dell'ipovedente.

devono saper utilizzare:

#### **Abilità comunicative (*communication skills*)**

I laureati del Corso di Laurea in Ortottica e Assistenza oftalmologica devono saper utilizzare:

- le metodologie orientate all'informazione, all'istruzione ed all'educazione sanitaria;

- la capacità di relazione e di comunicazione con le altre figure sanitarie, nel rispetto dei ruoli;

- la capacità di stabilire e mantenere relazioni con il paziente affetto da strabismo o da deficit visivo e con la sua famiglia;

- la capacità di gestire i conflitti che possono insorgere durante la fase di adattamento all'ipovisione.

#### **Capacità di apprendimento (*learning skills*)**

I laureati del Corso di Laurea in Ortottica e Assistenza oftalmologica devono sviluppare le seguenti capacità:

- abilità di studio indipendente;

- applicazione professionale delle conoscenze teoriche acquisite;

- utilizzo dei campi della ricerca scientifica;

- conoscenza dell'evoluzione della professione e aggiornamento del proprio profilo professionale;
- pianificazione, valutazione e gestione del paziente affetto da strabismo o deficit visivo.

### **Articolo 3. Ammissione al Corso di Laurea**

Possono essere ammessi al Corso di Laurea in Ortottica e Assistenza Oftalmologica. candidati che siano in possesso di Diploma di Scuola media superiore o di titolo estero equipollente e che siano qualificati in posizione utile all'esame di ammissione. Il numero programmato di accessi al primo anno di corso è definito ai sensi dell'art. 3, c.2 della Legge 264 del 2 settembre 1999 (Norme in materia di accesso ai corsi universitari).

### **Articolo 4. Organi del Corso di Laurea**

Sono Organi Corso di Laurea

- Il Presidente (o Coordinatore)
- Il Consiglio di Corso di Laurea
- La Commissione Didattica
- Il Coordinatore delle attività formative professionalizzanti

Il Presidente convoca e presiede le riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio, sovrintende alle attività didattiche svolte all'interno del Corso e rende esecutive le relative delibere.

Il Presidente può individuare tra i docenti universitari del corso appartenenti al Dipartimento un Presidente Vicario.

Il Consiglio di Corso di Laurea è costituito da tutti i docenti del Corso e assolve le funzioni previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo. Alle riunioni partecipano anche una rappresentanza degli studenti e del personale tecnico-amministrativo, dove regolarmente elette.

Il Consiglio di Corso di Laurea ha competenze deliberative, prepositive e consultive sulle materie concernenti l'organizzazione e la gestione delle attività didattiche e professionalizzanti; alcune sue funzioni possono essere demandate ad una Commissione Didattica per un migliore coordinamento delle attività.

La Commissione didattica è costituita dal Presidente designato dal Presidente del Consiglio di Corso di Laurea e da un minimo di quattro docenti designati dal Consiglio di Corso di Laurea; dal Coordinatore del tirocinio professionale e da un rappresentante degli studenti.

Per determinate problematiche è prevista la partecipazione di altri docenti e di un rappresentante della segreteria studenti.

Il Consiglio di Corso di Laurea può delegare alla Commissione Didattica il coordinamento e la supervisione del regolare svolgimento delle attività didattiche, la valutazione dei curricula formativi pregressi degli studenti, ed ulteriori compiti.

Il Presidente, per le attività formative professionali e il tirocinio, si avvale di un Coordinatore del Tirocinio professionale

I compiti degli Organi e la procedura elettorale della carica di Presidente e delle cariche elettive dei componenti del Consiglio di Corso di Laurea sono stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo e dallo Statuto di Ateneo.

## **Articolo 5. Crediti Formativi Universitari (CFU)**

Il lavoro di apprendimento universitario viene misurato in CFU (crediti formativi universitari). A ciascun CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 5, del vigente Regolamento Didattico di Ateneo, il carico didattico corrispondente ad 1 CFU è pari a **otto ore** di didattica frontale per le lezioni, nonché a 12 ore per il tirocinio e le attività di laboratorio. Non possono essere previste attività formative di qualsiasi tipo senza il corrispondente riconoscimento di CFU.

I crediti assegnati a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo superamento dell'esame ovvero a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze acquisite, in ragione della tipologia di attività formativa espletata.

Le predette attività formative sono impartite: i) negli ambiti disciplinari di base previsti per la Classe di appartenenza del Corso; II) negli ambiti disciplinari caratterizzanti la Classe; III) negli ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli di base e caratterizzanti. Sono previste attività autonomamente scelte dallo studente, attività per la preparazione della prova finale, attività attinenti la conoscenza della lingua straniera, attività formative di stage.

L'offerta didattica, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative con l'indicazione dei corrispondenti CFU e l'articolazione in moduli, sono riportati nel Manifesto degli Studi vigente.

## **Articolo 6. Orientamento**

- Le attività di orientamento e tutorato sono organizzate e regolamentate dal Consiglio.
- In materia di orientamento alla scelta universitaria, il Corso di Laurea, eventualmente con il supporto organizzativo del Centro di Ateneo, con la consulenza di tecnici esterni e con convenzioni con i Provveditorati agli studi interessati, può offrire:
  - Attività didattico-orientative per gli studenti degli ultimi due anni di corso di Scuola Superiore, finalizzate soprattutto alla prescrizione;
  - Corsi di formazione dei docenti di scuola superiore su temi relativi all'orientamento;
  - Consulenze su temi relativi all'orientamento inteso come attività formativa, in base alle richieste provenienti dalle scuole

## Articolo 7. Tutorato

- Le attività di tutorato sono organizzate e regolamentate dal Consiglio.
- Il tutore al quale lo studente viene affidato è lo stesso per tutta la durata degli studi o per parte di essa.
- Si definiscono tre distinte figure di tutore:
  - La prima è quella del consigliere, cioè del docente al quale il singolo studente può rivolgersi per avere suggerimenti e consigli inerenti la sua carriera scolastica (in base all'art. 13 della L. 341/90. Tutti i docenti del corso sono tenuti a rendersi disponibili a svolgere le mansioni di tutore in base ad un Regolamento specifico elaborato dal Dipartimento che prevede l'abbinamento di un Docente con un piccolo numero di studenti;
  - La seconda figura è quella del docente/tutore al quale un piccolo numero di studenti è affidato per lo svolgimento delle attività didattiche professionalizzanti. Ogni docente è tenuto a coordinare le proprie funzioni con le attività didattiche del corso di insegnamento che ne condividono gli obiettivi formativi;
  - Terza figura è quella del tutore dell'attività formativa professionalizzante, al quale un piccolo numero di studenti è affidato per lo svolgimento delle attività di tirocinio.

Resta comunque fermo l'obbligo che i tutor vengano designati nel rispetto della disciplina vigente.

## Articolo 8. Ordinamento didattico

- Il Consiglio **del Corso di Laurea** e il Consiglio di Dipartimento, per le rispettive competenze, definiscono l'Ordinamento didattico, nel rispetto della legge vigente. Ciascuna attività formativa si articola in ambiti disciplinari, ai quali afferiscono i Settori scientifico-disciplinari pertinenti. L'ordinamento didattico definisce: a) gli obiettivi affidati a ciascuno degli ambiti disciplinari ed individua le forme didattiche più adeguate per il loro conseguimento, articolando le attività formative in Corsi di insegnamento integrato; b) il numero di esami che occorre sostenere per accedere all'esame di laurea. Qualora nello stesso Corso integrato siano affidati compiti didattici a più di un Docente, è prevista la nomina di un Coordinatore di Corso Integrato, designato dal **Consiglio del Corso di Laurea**.
- Qualora si renda necessario apportare cambiamenti all'Ordinamento (contenuto, denominazione, numero dei Corsi e numero degli esami), il CL in Ortottica e Assistenza Oftalmologica propone al CdF le necessarie modifiche del Regolamento.
- L'organigramma complessivo dell'ordinamento didattico del CL in Ortottica e Assistenza Oftalmologica è allegato al presente Regolamento.

## Articolo 9. Coordinatore di Corso Integrato

Il Coordinatore di un Corso integrato esercita le seguenti funzioni:

- Coordina i programmi didattici in relazione agli obiettivi del Corso integrato stesso
- Rappresenta per gli studenti la figura di riferimento del Corso
- Coordina la preparazione delle prove d'esame
- Presiede, di norma, la Commissione di esame del Corso da lui coordinato e ne propone la composizione.
- **Svolge azione di controllo sul regolare svolgimento delle attività formative e degli esami segnalando al presidente del Corso di Laurea eventuali disfunzioni**
- **Attesta e trasmette alla segreteria studenti la frequenza degli studenti del Corso Integrato**

## Articolo 10. Attività formative

Le attività formative comprendono: insegnamenti, tirocini, laboratori, seminari, conferenze, stages, corsi, anche tenuti presso idonei istituti pubblici e/o privati in Italia e all'estero, riconosciuti dal Consiglio di Corso di Laurea, che assicurano competenze informatiche, linguistiche e di rilievo culturale coerenti con le tematiche del Corso stesso.

Per le informazioni generali sui crediti formativi universitari si rimanda al vigente Regolamento Didattico di Ateneo.

- La formazione comprende 180 crediti comprensivi di attività didattica obbligatoria (core curriculum), di attività formativa professionalizzante (AFP) e di attività didattica opzionale (ADO); una quota di crediti è riservata allo studio personale e ad altre attività formative di tipo individuale.
- L'articolazione dei curricula perseguibili nell'ambito del Corso e l'eventuale possibilità da parte dello studente della formulazione di un piano di studi corrispondente ad un curriculum individuale e le relative modalità di presentazione devono essere approvate dal Consiglio del **Corso di Laurea**.

## Articolo 11. Attività formativa professionalizzante (tirocinio)

Le attività di tirocinio sono finalizzate a far acquisire allo studente abilità specifiche d'interesse professionale. Per conseguire tali finalità formative, si possono attivare convenzioni con strutture, sia in Italia che all'estero, che rispondano ai requisiti di idoneità per attività, dotazione di servizi e strutture come previsto dal decreto 24.9.97 n° 229.

I crediti riservati al tirocinio, in conformità alla normativa comunitaria se esistente, sono da intendersi come impegno complessivo necessario allo studente per raggiungere le capacità indicate al punto 1 e comprende esperienze nei servizi, sessioni tutoriali in piccoli gruppi, esercitazioni e simulazioni in laboratorio propedeutiche al tirocinio, studio guidato, autoapprendimento ed elaborazione di piani, progetti e relazioni.

La responsabilità dell'organizzazione del tirocinio è affidata ad un *Coordinatore delle attività formative professionalizzanti*, che si avvale di Tutori appartenenti allo stesso profilo professionale, assegnati, con incarichi alla struttura didattica e scelti in accordo con le strutture presso cui si svolge l'attività formativa. Nelle sedi di tirocinio inoltre sono individuati tra gli operatori dei servizi i referenti/supervisor che collaborano nella conduzione del tirocinio.

Il *Coordinatore delle attività formative professionalizzanti* appartenente allo stesso profilo professionale del Corso di Laurea è nominato con incarico **annuale** dal Consiglio di Corso di Laurea tra i docenti del settore scientifico disciplinare specifico del Corso di Laurea in possesso del più alto livello formativo della specifica professione dell'Azienda di riferimento del Dipartimento o di struttura identificata ai sensi dell'art.6 del DL/vo 502/1992 (Coordinatore dell'AFP). Il coordinatore è responsabile della organizzazione del tirocinio e della sua integrazione con le altre attività formative in coerenza con la programmazione didattica definita dal Consiglio di Corso di Laurea.

Le esperienze di tirocinio devono essere progettate, valutate e documentate nel percorso dello studente. Al termine di ciascun anno accademico, una Commissione composta da un minimo di due docenti certifica il livello di apprendimento professionale raggiunto dallo studente.

L'attività formativa complessiva deve garantire una adeguata preparazione teorica ed un congruo addestramento professionale, anche attraverso il tirocinio, in conformità agli standard e al monte ore definiti dalle direttive dell'Unione Europea e con la guida di tutori appartenenti allo specifico profilo professionale. Per conseguire tali finalità formative, il Dipartimento si può convenzionare con strutture, sia in Italia che all'estero, che rispondano ai requisiti di idoneità per attività e dotazione di servizi e strutture come previsto dall'art. 6 del DL/vo 229/1999.

1. Per assicurare l'acquisizione delle competenze tecniche necessarie per l'esercizio delle attività professionali il cui profilo è approvato con D.M. Sanità, il Consiglio del **Corso di Laurea** individua le attività formative professionalizzanti (sotto forma di tirocinio guidato e di addestramento diretto) per un monte ore complessivo almeno pari a quello previsto dagli standard comunitari per i singoli profili professionali (almeno la metà dei crediti complessivi tra attività previste all'interno di quelle professionalizzanti ed integrative, ed attività proprie di tirocinio).
2. L'AFP può svolgersi presso strutture di degenza e di day hospital o ambulatoriali o presso strutture territoriali identificate dal Consiglio di Corso di Laurea. Al fine di fornire allo studente una diretta esperienza dei ruoli e della formazione delle altre figure professionali dell'area sanitaria, moduli di attività professionalizzanti possono essere svolti insieme a studenti degli altri Corsi di Laurea di Area sanitaria, della laurea specialistica in Medicina e Chirurgia e di quella in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Il monte ore indicato per il tirocinio, in conformità alla normativa europea è da intendersi come impegno complessivo, necessario allo studente per raggiungere lo standard pratico e di tirocinio previsto dall'ordinamento.
3. L'AFP deve esclusivamente svolgersi attraverso forme di didattica a piccoli gruppi, sotto la responsabilità di un tutore e deve mirare a mettere progressivamente lo studente in grado di prendere in carico il paziente, acquisendo le abilità e attitudini necessarie al raggiungimento di una autonomia professionale, decisionale e operativa adeguata allo svolgimento dell'attività di Ortottista Assistente di Oftalmologia nei vari ruoli ed ambiti professionali.
4. L'AFP ed il suo rapporto con le altre attività formative sono coordinate da un docente universitario dello specifico settore scientifico-disciplinare oppure da un docente appartenente allo stesso profilo professionale, Il Coordinatore delle attività formative professionalizzanti è responsabile della pianificazione e dell'organizzazione del tirocinio: in collaborazione con i Tutori dell'AFP elabora il progetto formativo del tirocinio annuale e lo propone all'approvazione del Consiglio di Corso di Laurea. Durante il tirocinio, il Coordinatore, in collaborazione con i Tutori, promuove costantemente la valutazione dell'apprendimento dello studente al fine di suggerire i correttivi necessari e per rendere più efficace il processo formativo. Tale monitoraggio del percorso dello studente sarà documentato su una apposita scheda di valutazione tesa a registrare i diversi livelli di competenza progressivamente raggiunti. Al termine di ciascun anno di corso viene effettuata una valutazione certificativa del tirocinio svolto. Tale valutazione dovrà essere collegiale e, quindi, effettuata da una apposita commissione d'esame dell'AFP, formata da **almeno** due Tutori e presieduta dal Coordinatore. Nel formulare il giudizio di esame tale commissione utilizzerà, nella misura definita dalle rispettive sedi e comunicata preventivamente agli studenti, i dati provenienti dalle schede di valutazione di ciascun periodo di tirocinio, da prove pratiche, da colloqui, da test scritti. Il risultato della valutazione di fine anno darà luogo ad un voto espresso in trentesimi.
5. Il tutore dell'AFP si avvarrà della collaborazione di ulteriori figure tutoriali dell'AFP. Al fine di orientare ed assistere gli studenti durante il tirocinio e renderli attivamente partecipi del processo formativo per le capacità professionali, su proposta del Coordinatore dell'attività formativa professionalizzante, vengono assegnate, dal Consiglio di Corso di Laurea, funzioni di tutori di tirocinio a personale **professionale** risultato idoneo. Dette funzioni sono assegnate preferibilmente con un rapporto di uno a cinque studenti. I tutori di tirocinio sono tenuti ad attestare giornalmente la frequenza dello studente su di un apposito libretto predisposto dal Consiglio di Corso di Laurea.

## **Articolo 12.- Attività didattica opzionale**

1. Per essere ammesso a sostenere la prova finale, lo studente deve avere acquisito complessivamente **6** CFU frequentando attività formative liberamente scelte (attività didattiche opzionali, ADO) entro un ventaglio di proposte offerte annualmente dal Consiglio di Corso di Laurea o sottoposte dallo studente stesso all'approvazione del Consiglio di Corso di Laurea.
2. Le ADO proposte dal Consiglio di Corso di Laurea possono corrispondere a due tipologie diverse: a) corsi di tipo seminariale, che prevedono studio autonomo; b) attività pratiche e/o esperienziali, con una quota quasi nulla di studio autonomo.
3. Le proposte di ADO devono contenere l'indicazione degli obiettivi, delle modalità didattiche, del numero di studenti ammessi, del numero e delle date delle edizioni, delle modalità di svolgimento delle prove di verifica del profitto e sono avanzate da docenti o gruppi di docenti e sottoposte all'approvazione del Consiglio del **Corso di Laurea**.
4. Le ADO programmate dai docenti devono svolgersi in orari appositi (deliberato dal Consiglio della Struttura Didattica) ad esse riservati e non sovrapposti a quelli delle attività curriculari.
5. Le ADO, anche se assegnate ad un preciso anno di corso, non danno luogo a propedeuticità
6. Lo studente può liberamente scegliere come distribuire l'acquisizione dei **6** CFU nell'arco dei tre anni di corso.
7. Gli studenti che intendano proporre al Consiglio di Corso di Laurea ADO non rientranti nel ventaglio delle ADO offerte dal Corso di Laurea, sono tenuti a farne richiesta entro il 15 Ottobre di ogni anno, indicando il tipo di attività, la sede, il periodo di svolgimento e la durata, il docente che si propone si assuma la responsabilità dell'attività, gli obiettivi che si intendono raggiungere, le modalità con cui si propone di effettuare la verifica del profitto ed il numero di crediti di cui si richiede il riconoscimento. Le proposte saranno vagliate ed eventualmente approvate dal Consiglio **del Corso di Laurea**.
8. L'attività didattica erogata dal docenti in ADO è riconosciuta come attività didattica a tutti gli effetti.
9. La frequenza alle ADO è obbligatoria e non può essere inferiore al 75%. Il mancato raggiungimento di tale livello di frequenza comporta la non ammissione alla verifica di profitto e la non acquisizione dei crediti relativi alle ADO.
10. La verifica del profitto alle ADO dà luogo ad una valutazione di "approvato/non approvato" ed è effettuata da una commissione costituita dal o dai docenti responsabili dell'ADO stessa. Le modalità di tale verifica sono scelte dal/dai docente/i a seconda della tipologia dell'ADO ed approvate dal Consiglio **del Corso di Laurea** e possono essere rappresentate da colloqui, relazioni scritte, questionari e possono svolgersi anche al di fuori delle normali sessioni di esame. La verifica del profitto deve svolgersi entro la fine dell'anno accademico nel quale l'attività si è svolta. La frazione di CFU propria delle ADO si intende acquisita quando sia stata superata la relativa verifica di profitto. Lo studente che, avendo frequentato una ADO, rinunci a sostenere la verifica di profitto, non può acquisirne i crediti. Qualora la verifica di profitto non venga superata, lo studente può concordare con il docente di sostenerla in altra data oppure rinunciare a ripresentarsi, in tal caso non potrà acquisire alcun credito.

### **Articolo 13.- Altre attività formative**

L'Ordinamento didattico prevede l'acquisizione, da parte dello studente, nell'arco del triennio, di **6** CFU complessivi di "altre attività formative". Possono essere intese come "altre attività formative":

- corsi di informatica
- corsi di lingua straniera
- corsi di radioprotezione
- abilità relazionali
- convegni, congressi, corsi

- riunioni ordini professionali
- stages formativi presso enti ed istituzioni e strutture sanitarie
- attività di volontariato a carattere socio-sanitario ed umanitario

Dopo specifica valutazione della qualità e della pertinenza delle "altre attività formative proposte dallo studente, il CDL si riserva di valutare ed eventualmente approvare le richieste in merito e attribuire a ciascuna di esse un valore espresso in CFU.

#### **Articolo 14. Apprendimento autonomo**

1. Il Corso di Laurea, in riferimento alle attività formative di base, caratterizzanti e affini o integrative, garantisce agli studenti la disponibilità di un numero di ore (50% di ogni credito) completamente libere da attività didattiche condotte alla presenza dei Docenti, onde consentire loro di dedicarsi all'apprendimento autonomo e guidato.
2. Le ore riservate all'apprendimento sono dedicate:
  - alla utilizzazione individuale, o nell'ambito di piccoli gruppi, in modo autonomo o dietro indicazione dei Docenti, dei sussidi didattici messi a disposizione dal Corso di Laurea per l'autoapprendimento e per l'autovalutazione, al fine di conseguire gli obiettivi formativi prefissati. I sussidi didattici (testi, simulatori, manichini, audiovisivi, programmi per computer, etc.) saranno collocati, nei limiti del possibile, in spazi gestiti da Personale del Dipartimento, ove disponibili.
  - all'Internato presso strutture universitarie scelte dallo studente, inteso a conseguire particolari obiettivi formativi; allo studio personale, per la preparazione degli esami.

#### **Articolo 15. Obbligo di frequenza**

1. La frequenza all'attività didattica obbligatoria (core curriculum), all'attività didattica opzionale (ADO), alle attività integrative (AI) e alle attività formative professionalizzanti (AFP) è obbligatoria.
2. Il passaggio agli anni successivi è consentito solo se lo studente ha frequentato l'attività didattica obbligatoria, completato tutto il monte ore di tirocinio previsto, superato con valutazione positiva il tirocinio e tutti gli esami dell'anno precedente; detto passaggio è peraltro consentito qualora la frequenza all'attività didattiche obbligatoria sia superiore al 75% del totale e ove residuino non oltre 15 crediti.
3. La frequenza viene verificata dai Docenti adottando le modalità di accertamento stabilite dal Consiglio **del Corso di Laurea**. L'attestazione di frequenza alle attività didattiche obbligatorie di un Corso di insegnamento è necessaria allo studente per sostenere il relativo esame. L'attestazione di frequenza viene apposta sulla **carriera** dello studente **dalla segreteria studenti**, sulla base **della certificazione trasmessa dal Coordinatore del C.I.**
4. Lo studente che non abbia ottenuto l'attestazione di frequenza ad almeno il 75% delle ore previste per ciascun Corso ufficiale di un determinato anno, nel successivo anno accademico viene iscritto, anche in soprannumero, come ripetente del medesimo anno di corso, con l'obbligo di frequenza ai corsi per i quali non ha ottenuto l'attestazione, **fatto salvo attività di recupero svolte prima della data di iscrizione ai successivi anni accademici.**

#### **Articolo 16. Studenti non impegnati a tempo pieno**

Il Consiglio **del Corso di Laurea**, stabilisce l'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno in quanto lavoratori o comunque impossibilitati per comprovate e documentate ragioni personali, economiche o sociali, alla frequenza delle attività didattiche negli orari ufficiali.

**Ai sensi dell'Art. 26 del regolamento Didattico di Ateneo, gli studenti impegnati a tempo parziale è consentito di assolvere gli impegni necessari per conseguire il titolo di studio in un arco temporale superiore a quello ordinariamente previsto senza collocarsi in posizione di "fuori corso".**

**Possono usufruire di tale opportunità gli studenti che, per giustificate ragioni di lavoro, familiari o di salute, o perché disabili o per altri validi motivi, non si ritengano in grado di frequentare con continuità gli insegnamenti del corso di studi che prevedono, pertanto, di non poter sostenere nei tempi normali le relative prove di valutazione.**

**A tali fini, il Consiglio della Struttura Didattica individuerà specifici percorsi formativi, nel rispetto dei contenuti didattici dell'Ordinamento del Corso distribuendo le attività formative in un arco temporale pari fino al doppio di quello ordinariamente previsto.**

#### **Articolo 17. Verifica dell'apprendimento, acquisizione dei CFU, Propedeuticità**

1. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto. La modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente deve essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale con eventuale lode.
2. Il Consiglio **del Corso di Laurea** stabilisce le tipologie ed il numero delle prove di esame necessarie per valutare l'apprendimento degli studenti nonché, su proposta dei Coordinatori dei Corsi, la composizione delle relative Commissioni.
3. Il numero complessivo degli esami curriculari non può superare quello dei corsi ufficiali stabiliti dall'ordinamento e non deve comunque superare il numero di **18** nei tre anni di corso. La verifica dell'apprendimento può avvenire attraverso valutazioni formative e valutazioni certificative. Le valutazioni formative (prove *in itinere*) sono esclusivamente intese a rilevare l'efficacia dei processi di apprendimento e d'insegnamento nei confronti di contenuti determinati. Le valutazioni certificative (esami di profitto) sono invece finalizzate a valutare e quantificare con un voto il conseguimento degli obiettivi dei corsi, certificando il grado di preparazione individuale degli studenti.
4. Gli esami di profitto possono essere effettuati esclusivamente nei periodi a ciò dedicati e denominati sessioni d'esame. I momenti di verifica non possono coincidere con i periodi nei quali si svolgono le lezioni, né con altri che comunque possano limitare la partecipazione degli studenti a tali attività.
5. Le sessioni di esame sono fissate in quattro periodi: 1<sup>a</sup> sessione nei mesi febbraio/marzo, 2<sup>a</sup> sessione nei mesi giugno-luglio, 3<sup>a</sup> sessione nel mese di settembre, 4<sup>o</sup> sessione nel mese di dicembre. Le date di inizio e di conclusione delle quattro sessioni d'esame sono fissate nella programmazione didattica. In ogni sessione sono definite le date di inizio degli appelli, distanziate di almeno due settimane. Il numero degli appelli è fissato in due per ogni sessione di esame ad eccezione della sessione di Dicembre, unico. Per gli studenti fuori corso possono essere istituiti ulteriori appelli d'esame.
6. Lo studente che non abbia le condizioni di iscrizione all'anno successivo può iscriversi come ripetente e questo per **il periodo previsto dal Regolamento di Ateneo**.

7. La Commissione di esame è costituita da almeno due Docenti eventualmente impegnati nel relativo Corso di insegnamento ed è presieduta, di norma, dal Coordinatore. Nel caso di assenza di uno o più componenti di una Commissione alla data di un appello d'esame, il Presidente della Commissione può disporre la sostituzione dei membri ufficiali con i membri supplenti.
8. Sono consentite modalità differenziate di valutazione, anche consistenti in fasi successive del medesimo esame:
  - prove orali tradizionali e prove scritte, solo per valutazioni intermedie, oggettive e strutturate( per l'acquisizione di obiettivi cognitivi)
  - prove pratiche e prove simulate (per la valutazione delle competenze cliniche e delle capacità gestuali e relazionali).

### **Propedeuticità:**

- Anatomia (I anno I sem.) è propedeutico all'insegnamento di Fisiologia dell'Apparato Visivo (I anno II sem.);
- Scienze Propedeutiche e Primo Soccorso (I anno I sem) è propedeutico all'insegnamento di Fisiologia dell'Apparato Visivo (I anno II sem);
- Fisiologia dell'apparato visivo (I anno II sem) è propedeutico all'insegnamento di Scienze Ortottiche e Assistenza Oftalmologica (II anno I sem);
- Scienze Ortottiche e Assistenza Oftalmologica (II anno I sem) è propedeutico all'insegnamento di Scienze Ortottiche e Assistenza Oftalmologica (II anno II sem.)

### **Articolo 18. Sbarramenti**

1. È consentito il passaggio da un anno al successivo esclusivamente agli studenti che, al termine delle sessioni di esami di settembre o di dicembre abbiano superato tutti gli esami previsti nel piano di studi per quell'anno ed il tirocinio, con valutazione positiva, con un debito massimo di 30 crediti.
2. Lo studente che, pur avendo ottenuto la regolare attestazione di frequenza ai Corsi previsti dal piano di studio per un determinato anno di corso, sia in debito di un numero di crediti superiore a 30, viene iscritto allo stesso anno con la qualifica di "fuori corso", senza obbligo di frequenza. La prova di conoscenza della lingua inglese e le valutazioni delle attività didattiche opzionali non rientrano nel computo del debito didattico

### **Articolo 19.- Attività formative per la preparazione della prova finale**

1. Lo studente ha la disponibilità di 6 crediti finalizzati alla preparazione della Tesi di Laurea presso strutture universitarie cliniche o di base. Tale attività dello studente viene definita "Internato di Laurea". Lo studente che intenda svolgere l'Internato di Laurea in una determinata struttura deve presentare al Direttore della stessa una formale richiesta corredata

del proprio curriculum (elenco degli esami sostenuti e voti conseguiti in ciascuno di essi, elenco delle attività opzionali seguite, *stages* in laboratori o cliniche o qualsiasi altra attività compiuta ai fini della formazione). Lo svolgimento dell'internato di laurea avverrà secondo le norme vigenti.

2. Per accedere alla prova finale, lo studente deve avere superato con esito positivo tutti gli esami previsti, compresi quelli relativi all'attività di tirocinio, e avere acquisito i rispettivi crediti. Per il conseguimento della Laurea, il Regolamento Didattico disciplina, accanto o in sostituzione di prove consistenti nella discussione di un elaborato scritto o di una prova scritta di varia entità, il sostenimento di una prova espositiva finalizzata ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del Corso. Il Regolamento Didattico disciplina le modalità della prova finale, che deve tenere conto dell'intera carriera dello studente, dei tempi e di acquisizione dei crediti formativi, delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale.

## **Articolo 20.- Esame di Laurea**

L' esame finale, con valore di esame di Stato abilitante, è organizzato in due sessioni in periodi concordati su base nazionale.

L' esame finale, sostenuto dinnanzi ad una commissione nominata dalla competente autorità accademica è composta a norma di legge, comprende:

- La discussione di un' elaborato di natura teorico, applicativa;
- Una prova di dimostrazione di abilità pratiche.

L' esame non può essere ripetuto più di una volta.

a) **Caratteristiche della prova finale** :La prova finale di laurea consiste in una breve relazione che sintetizza i risultati di un'esperienza di studio, di tirocinio o di altro tipo, secondo le caratteristiche indicate dall'ordinamento didattico; la relazione, munita del visto di approvazione di un docente del Corso di Studio, nella qualità di docente responsabile, è depositata in via informatica nei termini previsti sulla base del calendario fissato dal Direttore del Dipartimento (presso cui il Corso è incardinato) in relazione ai diversi appelli di laurea. Essa è resa visionabile ai componenti della Commissione di laurea composta da 7 a 11 membri nominati dal Direttore del Dipartimento su proposta dal Consiglio di Laurea e approvata dal Consiglio di Dipartimento.

b) **Modalità dell'esame di laurea**: L'esame di laurea è pubblico e si svolge in presenza del candidato con proclamazione finale e comunicazione del voto di laurea stabilito dalla Commissione sulla base dell'elaborato, del *curriculum* e di altri dati relativi – alla carriera dello studente. La commissione può rivolgere domande al candidato, tese ad accertarne “ la maturità e la capacità di elaborazione personale”. La Commissione procede contestualmente, alla redazione del verbale delle operazioni svolte e trasmette, quindi gli atti agli Uffici competenti che comunicano al laureato, nei giorni successivi e in via informatica, la possibilità di ottenere certificati di laurea, la data della cerimonia di conferimento del diploma e altre informazioni ritenute utili.

c) **Determinazione del voto finale**: Il voto finale di laurea è determinato dalla Commissione a partire dalla media aritmetica ponderata rispetto ai crediti e convertita in cento decimi (comunicata dalla Segreteria studenti) di tutte le attività formative con voto espresso in trentesimi, previste nel piano di studio del candidato, cui si aggiunge il punteggio assegnato dalla Commissione di laurea

secondo una griglia rigida, definita sulla base dei parametri indicati dal Regolamento del Dipartimento presso cui è incardinato il Corso di laurea e, comunque, entro il limite massimo di 7 punti. Le Commissioni preposte alle prove finali devono esprimere i loro giudizi tenendo conto dell'intero percorso di studi dello studente, valutandone la maturità culturale e la capacità di elaborazione intellettuale personale, nonché la quantità di lavoro svolto; i punti sono assegnati nel rispetto della seguente proporzione: 2 nella discrezionalità della Commissione per la valutazione dell'elaborato finale e 5 relazionati agli indicatori individuati dal CdS, avendo riguardo alla qualità degli studi, eventualmente alla loro durata e ad ulteriori dati del *curriculum* dello studente ritenuti particolarmente rilevanti. Ai fini del superamento dell'esame di laurea è necessario conseguire il punteggio minimo di 66 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110 punti, subordinata alla accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione ed è conferita comunque ai candidati che raggiungono un punteggio pari almeno a 111/110.

la prova di dimostrazione di abilità pratica e abilitante all' esercizio della professione da alla Commissione esaminatrice la discrezionalità di conferire da 3 punti a 0 (solo Idoneo) in base alla dimostrazione delle abilità pratiche acquisite. Come già previsto dal' art. 7 del D.I. Miur/MLSPS del 19.02.2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2009 n° 119, e successivamente ribadito con la Circolare MINISTERO SALUTE/Miur DGPROF prot. n° 2445 del 20 gennaio 2012 che chiarisce quanto segue:

La prova finale dei Corsi di Laurea nelle Professioni Sanitarie è unica; si compone in due momenti di valutazione diversi, cioè una prova pratica e una prova che consiste nella redazione di un' elaborato e sua conseguente dissertazione. La prova pratica in particolare può svolgersi secondo due modalità alternative:

- Simulazione pratica, strutturata in modo da permettere al candidato di dimostrare di averew acquisito le conoscenze e le abilità pratiche, tecniche e relazionali inserite nel contesto operativo previsto da proprio profilo professionale
- Prova con domande a risposta chiusa o a risposta aperta su casi clinici, o situazioni paradigmatiche della Pratica Professionale.

Entrambe le modalità potranno essere integrate con un colloquio ove la Commissione, in accordo con i Collegi/Associazioni di Categoria, lo ritenessero necessario.

d) **Cerimonia finale:** La consegna dei diplomi di laurea è effettuata in occasione di una cerimonia organizzata dall'Ateneo su base semestrale e relativa ai laureati di tutti i Corsi di laurea nel semestre precedente.

## **Articolo 21. Riconoscimento degli studi compiuti presso altre sedi o altri Corsi di studio**

1. Gli studi compiuti presso corsi di laurea in Ortottica e Assistenza Oftalmologica. di altre sedi universitarie della Unione Europea nonché i crediti in queste conseguiti sono riconosciuti con delibera del Consiglio della Struttura Didattica, previo esame del curriculum trasmesso dalla Università di origine e dei programmi dei corsi in quella Università accreditati.
2. Per il riconoscimento degli studi compiuti presso Corsi di laurea in Ortottica e Assistenza Oftalmologica di paesi extra-comunitari, il Consiglio **del Corso di Laurea** affida l'incarico

ad una apposita Commissione di esaminare il curriculum ed i programmi degli esami superati nel paese d'origine. Sentito il parere della Commissione, il Consiglio della Struttura Didattica riconosce la congruità dei crediti acquisiti e ne delibera il riconoscimento.

3. I crediti conseguiti da uno studente che si trasferisca da altro Corso di Laurea della stessa o di altra Università possono essere riconosciuti dopo un giudizio di congruità, espresso dall'apposita Commissione, con gli obiettivi formativi di uno o più insegnamenti compresi nell'ordinamento didattico del primo triennio del CL in Ortottica e Assistenza Oftalmologica. Dopo avere deliberato il riconoscimento di un definito numero di crediti, il Consiglio **del Corso di Laurea** dispone per l'iscrizione regolare dello studente ad uno dei primi tre anni di corso, adottando il criterio che stabilisce che, per iscriversi ad un determinato anno di corso, lo studente deve avere superato tutti gli esami previsti per gli anni precedenti, con un debito massimo di 30 crediti. L'iscrizione ad un determinato anno di corso è comunque condizionata dalla disponibilità di posti, **definita annualmente dal Consiglio di Corso di Laurea**.

## **Articolo 22. Riconoscimento della Laurea in Ortottica e Assistenza Oftalmologica conseguita presso Università estere**

1. La laurea in Ortottica e Assistenza Oftalmologica conseguita presso Università straniere viene riconosciuta ove esistano accordi bilaterali o convenzioni internazionali che prevedono l'equipollenza del titolo. In attesa della disciplina concernente la libera circolazione dei laureati entro l'Unione Europea, le Lauree rilasciate da Atenei dell'Unione saranno riconosciute, fatta salva la verifica degli atti che ne attestino la congruità curriculare. Ove non esistano accordi tra Stati, le autorità accademiche possono dichiarare l'equipollenza caso per caso secondo la normativa vigente.
2. Qualora soltanto una parte dei crediti conseguiti dal laureato straniero venga riconosciuta congrua con l'ordinamento vigente, il Consiglio **del Corso di Laurea** dispone l'iscrizione a uno dei tre anni di corso, in base al criterio che, per iscriversi a un determinato anno, lo studente deve aver superato tutti gli esami previsti per gli anni precedenti, con un debito massimo di 30 crediti. L'iscrizione ad un determinato anno di corso è comunque condizionata dalla disponibilità di posti nell'ambito del numero programmato. Per i laureati extracomunitari si richiamano le disposizioni del DPR 31 Agosto 1999, n. 394.

## **Articolo 23. Valutazione dell'efficienza e dell'efficacia della didattica**

1. Il CdL in Ortottica e Assistenza Oftalmologica è sottoposto con frequenza annuale ad una valutazione riguardante:
  - l'efficienza organizzativa del Corso e delle sue strutture didattiche,
  - la qualità e la quantità dei servizi messi a disposizione degli studenti,
  - la facilità di accesso alle informazioni relative ad ogni ambito dell'attività didattica,
  - l'efficacia e l'efficienza delle attività didattiche analiticamente considerate, comprese quelle finalizzate a valutare il grado di apprendimento degli studenti,
  - il rispetto da parte dei Docenti delle deliberazioni del Consiglio **del Corso di Laurea**
  - la *performance* didattica dei Docenti nel giudizio degli studenti,
  - la qualità della didattica, con particolare riguardo all'utilizzazione di sussidi didattici informatici e audiovisivi,
  - l'organizzazione dell'assistenza tutoriale agli studenti,
  - il rendimento medio degli studenti, determinato in base alla regolarità del curriculum ed ai risultati conseguiti nel loro percorso di studi.

2. Il Consiglio **del Corso di Laurea**, in accordo con il Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, indica i criteri, definisce le modalità operative, stabilisce e applica gli strumenti più idonei per espletare la valutazione dei parametri sopra elencati ed atti a governare i processi formativi per garantirne il continuo miglioramento, come previsto dai modelli di *Quality Assurance*. La valutazione dell'impegno e delle attività didattiche espletate dai Docenti viene portata a conoscenza dei singoli Docenti, discussa in Consiglio **del Corso di Laurea** e considerata anche ai fini della distribuzione delle risorse.
3. Il Consiglio **del Corso di Laurea** programma ed effettua verifiche oggettive e standardizzate delle conoscenze complessivamente acquisite e mantenute dagli studenti durante il loro percorso di apprendimento (*progress test*). Tali verifiche sono finalizzate esclusivamente alla valutazione della efficacia degli insegnamenti ed alla capacità degli studenti di mantenere le informazioni ed i modelli razionali acquisiti durante i loro studi.

#### **Articolo 24. Formazione pedagogica del Personale docente**

Il Consiglio della Struttura Didattica organizza periodicamente iniziative di aggiornamento pedagogico sulle tecniche di pianificazione e sulle metodologie didattiche e valutative per i suoi Docenti di ogni livello. La partecipazione a tali iniziative costituisce titolo per la certificazione dell'impegno didattico dei Docenti e per la valutazione dell'efficienza didattica del Corso di Laurea.

#### **Articolo 25. Sito Web**

Il Corso di Laurea predispone un sito Web contenente tutte le informazioni utili agli studenti, al personale docente, al personale amministrativo e cura la massima diffusione del relativo indirizzo anche nel mondo della scuola, organizzazioni rappresentative a livello locale, del mondo della produzione dei servizi e delle professioni

#### **Articolo 26. Diploma supplementari**

Tenendo presente l'art. 11 comma 8 del D.M. 509/99 in materia di autonomia didattica ed il regolamento didattico di Ateneo, il CSD si impegna a rilasciare come supplemento alla fine del corso di studio un certificato che riporta secondo modelli conformi a quelli adottati dai corsi europei le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. L'attivazione del disposto di cui al presente articolo rimane subordinato alle disposizioni che verranno impartite dai competenti Superiori Organi Accademici.

#### **Articolo 27. Norme transitorie**

Gli studenti già iscritti al **Corso di Laurea vecchio ordinamento** possono optare per l'iscrizione al Corso di Laurea in Ortottica e Assistenza Oftalmologica. Il Consiglio **del Corso di Laurea e il Consiglio di Dipartimento per le rispettive competenze**, esaminati i curricula degli studenti, delibererà le modalità di passaggio dal vecchio al nuovo Ordinamento, incluso il riconoscimento dell'attività di tirocinio svolta

#### **Art. 28. Norme finali**

Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento ai Regolamenti di Ateneo e alle norme vigenti.

Messina